

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita con sede nel Comune di Riva del Garda (TN), la Società denominata COOP CONSUMATORI ALTO GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA.

La Società esplica la propria attività nei Comuni di Riva del Garda, Arco, Dro e Nago Torbole e potrà eventualmente estenderla ad altre zone, con delibera del Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa potrà inoltre istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società ed ogni altro effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro soci.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative e ha per scopo quello di:

- fornire ai soci ed ai clienti consumatori beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;
- salvaguardare gli interessi dei soci e dei consumatori in genere, tutelare la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative per favorire un consumo consapevole;
- promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale;
- favorire la vendita dei prodotti della cooperazione agricola e di produzione e lavoro e del commercio equo e solidale;
- valorizzare il risparmio sociale nell'interesse dei soci e dello sviluppo del movimento cooperativo.

Nel perseguimento dello scopo sociale la cooperativa opera ispirandosi alla carta dei valori delle Cooperative di Consumatori, aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e della Federazione Trentina della Cooperazione e secondo criteri atti a garantire la tutela dell'ambiente.

Si precisa che, con riferimento ai rapporti mutualistici, la società è e sarà obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento, demandando all'organo amministrativo la facoltà di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. E' espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per il conseguimento dello scopo mutualistico, la Cooperativa intende realizzare, le seguenti attività:

- a) acquisto o produzione, manipolazione, trasformazione di generi alimenta-

ri e merce di qualsiasi specie e loro successiva vendita. L'acquisto sarà effettuato preferibilmente presso o mediante enti cooperativi;

b) impianto e gestione di moderni punti di vendita, fissi o ambulanti, trattorie, mense, impianti di distribuzione di carburante, farmacie, magazzini, laboratori e strutture per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti ed articoli necessari all'approvvigionamento ed assortimento delle gestioni sociali;

c) promozione e realizzazione di iniziative che favoriscano l'informazione, l'educazione igienico-sanitaria-alimentare del consumatore e la qualificazione dei consumi, la tutela della salute anche attraverso la salvaguardia dell'ambiente, nonché il sostegno di iniziative ricreative, sportive e culturali e di attività particolarmente rivolte ai giovani e anziani;

d) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi, ivi comprese le operazioni mobiliari e/o immobiliari necessarie a tal fine e tali ritenute dall'organo amministrativo; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società, anche di capitali, o in imprese, enti od organismi aventi scopi analoghi o affini o che svolgono attività che possono essere utili per il perseguimento dello scopo sociale.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società potrà promuovere la raccolta di prestiti esclusivamente fra i soci. La raccolta sarà disciplinata in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio.

Inoltre, le somme che i soci verseranno alla società o che questa tratterà a titolo di prestito per il conseguimento dello scopo sociale non dovranno superare, per ciascun socio persona fisica, la somma massima consentita per le agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non potranno superare il saggio massimo fissato dalla stessa legge.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)


Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che intendono acquistare i beni o fruire dei servizi offerti dalla cooperativa. Qualora siano presenti i presupposti previsti dalla legge e dallo statuto per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitino, in proprio, o che abbiano interessenze in attività della stessa natura o di natura affine a quella della Cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;



c) l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre alle indicazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) anche quelle relative alla denominazione e alla sede sociale, nonché le informazioni riguardanti:

a) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

In tutti i casi la domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno ad osservare il presente statuto i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché l'espressa separata dichiarazione d'accettazione, conferma e ratifica della clausola di conciliazione e della clausola arbitrale di cui agli articoli 36, 37 e 38 nonché dei regolamenti tutti deliberati dalla cooperativa.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

In caso di accoglimento della domanda da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si conforma alla decisione assembleare ed ammette l'aspirante socio della cooperativa.

Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Comitati Soci)

Per favorire e promuovere la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa la compagine sociale è articolata in comitati soci individuati su base territoriale.

I comitati soci curano i rapporti con il/i punto/i vendita dell'ambito territoriale di riferimento, raccolgono e trasmettono al Consiglio di Amministrazione richieste sollecitazioni e proposte della base, creano occasioni di confronto tra i soci, promuovono e realizzano, su base volontaria, progetti di solidarietà sociale.

Le modalità di costituzione e funzionamento, nonché l'individuazione precisa degli scopi e dell'attività dei comitati soci sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

a) partecipare all'assemblea e, se iscritti a libro soci da almeno 90 giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei ter-

mini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;

d) esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito.

I dipendenti della società, anche se soci, non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare la quota di capitale sottoscritta;

b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

c) rifornirsi preferibilmente presso la società per l'acquisto dei prodotti e dei servizi offerti dalla stessa;

d) comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa, p.e.c. alla Società o con modulistica definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte e, nel caso della persona giuridica, per estinzione.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la cooperativa. I diritti amministrativi non potranno in tali casi essere esercitati da persona diversa dal socio.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio che intende recedere dalla società deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata alla società o p.e.c. alla Società o con modulistica definita dal Consiglio di Amministrazione, con preavviso di novanta giorni.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio nella società, salvi i casi di recesso per legge.

Art. 11 (Esclusione)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio che:

a) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti deliberati dall'assemblea, oppure non si attenga alle deliberazioni adottate dagli organi sociali competenti;

b) svolga o tenti di svolgere, anche in via indiretta, attività in contrasto o in concorrenza con quella della Società;

c) in qualunque modo arrechi gravi danni materiali alla società o assuma comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

d) non abbia comunicato alla Società il cambio del domicilio eletto ai fini dei rapporti con la società, rendendosi irreperibile. La Cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale;

e) abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 5;

f) risulti interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'in-

terdizione anche temporanea dai pubblici uffici nonché per reati che per le modalità esecutive non consentano la prosecuzione del rapporto.

Nei casi di cui ai punti a) b) e c), il socio inadempiente deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione a mezzo di lettera raccomandata o via p.e.c. con avviso di ricevimento.

L'esclusione potrà aver luogo soltanto trascorso un mese dalla ricezione di detto invito, e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

La delibera di esclusione è comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con p.e.c. al socio.

L'esclusione avrà effetto con l'annotazione nel libro soci e comporterà la perdita di tutti i diritti spettanti al socio, fatto salvo il diritto al rimborso della quota del capitale sociale secondo quanto previsto dall'art. 13.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso della quota del socio defunto.

Se l'erede è unico ed in possesso dei requisiti necessari, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di accogliere la sua richiesta di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, o gli eredi del socio defunto hanno diritto solo al rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del seguente articolo 20, lettera c, la cui liquidazione avrà luogo sulla base dell'ultimo bilancio approvato e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento deve essere corrisposto entro 180 giorni dall'insorgenza del diritto alla liquidazione. Il diritto si prescrive decorsi cinque anni dal momento in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del rapporto sociale. Il relativo valore in tali casi è devoluto a riserva legale.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro venticinque (25,00) ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Non possono essere inoltre sottoposte a pegno o a vincoli volontari. I diritti amministrativi non potranno in tali casi essere esercitati da persona diversa dal socio.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 17 (Deliberazione d'emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione annuale non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) gli eventuali ulteriori diritti patrimoniali, anche non attinenti alla distribuzione degli utili, nonché quelli spettanti in caso di recesso

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2542 e 2543 C.C., ai Soci Sovventori potrà essere attribuita la facoltà di eleggere un amministratore e/o un componente dell'Organo di Controllo.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, l'abbattimento del fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori potrà essere postergato rispetto al capitale conferito dai soci ordinari.

Nell'ipotesi di scioglimento della Cooperativa, potrà essere previsto il rimborso antergato dei conferimenti apportati dai soci sovventori.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle azioni a norma del precedente articolo.


TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 1. dalle quote di partecipazione dei soci del valore minimo di Euro 25,00 ed entro il limite massimo fissato dalla legge, il cui versamento deve essere ef-



fettuato all'atto della sottoscrizione;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dalle riserve straordinarie;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Durante la vita della società le riserve sono indivisibili.

Art. 20 (Bilancio d'esercizio ed utili)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) alla corresponsione, entro i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile, del dividendo sulle quote dei soci cooperatori e sulle azioni dei soci sovventori;

e) alla formazione d'altre riserve o fondi indivisibili.

La quota d'utili non assegnata ai sensi del comma precedente dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Art. 21 (Ristorni)

Il Consiglio d'Amministrazione che redige il bilancio d'esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consenta il risultato dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede d'approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e la totalità dei soci secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio d'Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge o comunque se nominato;

d) la Commissione Elettorale.

Art. 23 (Assemblea)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- eleggere le cariche sociali ed eventualmente nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti secondo quanto previsto dall'articolo 34;
- approvare il bilancio annuale e decidere sulla destinazione degli utili o la copertura delle perdite e sull'eventuale erogazione dei ristorni;
- approvare, con le maggioranze previste dall'art. 2521 u.c. del codice civile, i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica;
- stabilire la misura del compenso per i membri del consiglio d'Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale, se nominato, e per il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento della società, sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri e sulle altre materie indicate dalla legge.

Art. 24 (Convocazione)

L'Assemblea generale ordinaria dei soci deve essere convocata, dal Consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, alle condizioni previste dalla legge.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via subordinata nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove, purché in Italia.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta scritta dal collegio dei sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto di voto al momento della richiesta e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

In questi casi la convocazione dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.


La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La convocazione dell'Assemblea da parte del Collegio Sindacale è disciplinata dall'art. 2406 Codice Civile.

La convocazione avviene mediante avviso affisso all'albo sociale, nei punti vendita della cooperativa e pubblicato sui quotidiani locali "L'Adige" e "Trentino" almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea o comunicato ad ogni singolo socio con lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)



Mano
di
Isola

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, eccettuato per la nomina dei liquidatori per la quale la validità della costituzione è conseguita con la presenza del 5% dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 26 (Intervento e voto in assemblea)

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17 commi 3, 4 e 5.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante.

Il rappresentante deve appartenere alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore del rappresentato.

Le deleghe devono essere riportate nel verbale dell'Assemblea e conservate agli atti.

Ogni socio non può ricevere più di una delega. Non si può ricorrere all'istituto di cui al secondo comma dell'art. 2539 c.c.

I voti attribuibili ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci.

I soci, persone giuridiche, sono rappresentati in Assemblea dal loro Legale rappresentante, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.

Il voto deve manifestarsi in assemblea per alzata di mano o per iscritto. Sono vietati il voto per corrispondenza e quello con modalità telematiche. Il voto segreto è ammesso solo per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, in tali casi è attribuito ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Art. 27 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso d'assenza di ambedue o su loro proposta, l'assemblea elegge fra i soci presenti chi deve presiederla.

L'assemblea, per proposta del Presidente, nomina il Segretario, e gli Scrutatori.

Le delibere d'ogni assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo intenda opportuno, il verbale viene re-

datto da un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

Art. 28 (Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri, eletti tra i soci.

Al fine di favorire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio nonché integrità morale, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti ininterrottamente nel libro soci da almeno 1 (un) anno;
- documentata esperienza e competenza in materia di gestione aziendale, maturata in ruoli dirigenziali o di amministratore in imprese pubbliche o private, o come esperto in materie economiche, finanziarie o di amministrazione d'impresa, ovvero in organismi partecipativi di Cooperativa o in ruoli di responsabilità in enti, associazioni o in società commerciali, sia pubbliche che private.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a suddividere il compenso deliberato in assemblea per le cariche di Presidente, Vicepresidente, i membri del Comitato Esecutivo (se nominati) ed i consiglieri di amministrazione, fatta salva la possibilità prevista dal terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili, ma per non più di quattro mandati pieni consecutivi. Per l'amministratore che viene eletto Presidente non si tiene conto, nel computo dei mandati, di quelli precedenti alla nomina a Presidente.

Gli Amministratori che hanno completato i quattro mandati consecutivi possono ricandidarsi solo dopo tre anni. Non possono candidarsi gli amministratori revocati, nonché quelli nei cui confronti sia stata esercitata l'azione ai sensi dell'art. 2409 c.c. ovvero l'azione sociale di responsabilità, per almeno sette anni dal verificarsi di detti accadimenti.

Non possono inoltre candidare alla carica di amministratori e se eletti decadono:

- coloro che ricoprono la carica di parlamentare nazionale od europeo - consigliere, assessore provinciale e/o regionale - presidente, assessore e consigliere della Comunità di Valle - sindaco, assessore e consigliere comunale;
- i dipendenti e i collaboratori della società o coloro che lo sono stati negli ultimi tre anni antecedenti alla data di scadenza per la presentazione della candidatura;
- coloro i quali intrattengano, direttamente, indirettamente o per conto terzi, o hanno di recente intrattenuto, relazioni economiche con la società, con gli amministratori ovvero con soci o gruppi di soci, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- i soci che in qualunque modo abbiano arrecato gravi danni materiali alla società o abbiano assunto comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- i soci condannati anche con provvedimento di applicazione pena su richiesta delle parti per reati contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine o

l'incolumità pubblica, reati contro la fede pubblica, reati contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, reati contro la persona o contro il patrimonio, o per reati inerenti la disciplina delle armi, o reati di bancarotta e fallimentari, o il socio sottoposto a misure di prevenzione e antimafia, o infine reati inerenti gli stupefacenti. In caso di sentenza non definitiva per uno dei reati menzionati l'amministratore sarà sospeso dall'incarico e non potrà in ogni caso partecipare alle successive elezioni del Consiglio di Amministrazione fino alla sentenza definitiva; in tali casi l'organo amministrativo procederà alla cooptazione di un nuovo membro;

- il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti e gli affini fino al II grado incluso, di amministratori e di dipendenti della Cooperativa;

- coloro i quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con società in contrasto o in concorrenza, nonché i componenti di organi amministrativi o di controllo di dette società;

- coloro i quali ricoprano contemporaneamente un numero di incarichi che per numero, complessità e onerosità di impegno richiesto, rendano incerto o inadeguatamente inefficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 30 (Compiti degli Amministratori)

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati per legge e per statuto all'assemblea dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, Vicepresidente e da un numero variabile da 1 a 3 membri scelti all'interno del Consiglio di Amministrazione, determinando il contenuto, i limiti e le modalità d'esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché le decisioni sui rapporti mutualistici con i soci né le materie indicate dal comma 4 dell'art. 2381 c.c..

Almeno ogni 120 giorni il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione, e sulle operazioni di maggior rilievo.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce in seduta ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità dal Presidente o da chi lo sostituisce o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione avviene mediante invito del Presidente o di chi lo sostituisce, comunicato ai membri il Consiglio d'Amministrazione, ai membri il Collegio dei Sindaci e al Direttore della Cooperativa almeno cinque giorni pri-

ma della riunione; tuttavia, in casi d'urgenza e necessità, è consentito al Presidente derogare al predetto termine.

L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'ordine del giorno da cui dovranno risultare tutti gli argomenti che s'intendono trattare.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei presenti.

Se uno o più consiglieri hanno interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, si applicano le disposizioni dell'art. 2391 del codice civile.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

E' in ogni caso escluso il voto segreto e per rappresentanza.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce con tutte le attribuzioni e poteri il Vicepresidente.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, potrà conferire procure speciali per singoli atti o categorie d'atti, con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 33 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne nomina il Presidente.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 del codice civile.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci sono rieleggibili.

Il compenso annuale dei sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche la revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'organo sindacale sentito il consiglio di amministrazione della cooperativa potrà avvalersi di figure professionali esterne per il controllo su specifiche aree aziendali. Il costo di detti interventi sarà a carico della cooperativa.

Art. 34 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o deliberata volontariamente dall'assemblea, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale - che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro - o ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile.

Art. 35 (La Commissione Elettorale)

La Commissione Elettorale ha lo scopo di garantire l'attuazione della democrazia elettiva nella Cooperativa.

La nomina della Commissione è di spettanza dell'assemblea dei soci convocata a norma dello statuto.

La commissione elettorale ha durata di 3 anni ed è composta da 5 membri:

- tre soci che risultino iscritti al libro soci da almeno 10 anni e non intendano candidare come amministratori;
- un membro rappresentante dell'Associazione Cooperative di Consumatori del Distretto Adriatico;
- un membro rappresentante la Federazione Trentina della Cooperazione.

TITOLO VII

ARBITRATO E CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 36 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

L'accettazione espressa della clausola compromissoria è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 37 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie, ivi comprese quelle di valore indeterminato. Gli arbitri sono scelti di volta in volta in funzione delle problematiche da dirimere tra esperti o specializzati del diritto commerciale o del settore cooperativo e sono nominati dal presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'og-

getto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. In ogni caso, gli arbitri devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 (Tentativo obbligatorio di conciliazione)

In ogni caso, le controversie di cui al precedente art. 36 lett. a), b) e c) saranno sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, in base al vigente Regolamento di conciliazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di intraprendere il procedimento arbitrale di cui ai precedenti articoli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 39 (Scioglimento della società e devoluzione del patrimonio)

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi. Con la cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato ai sensi dell'art. 7 della Legge 31.1.1992 n. 59, e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92.

Art. 40 (Adesione)

La Società aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative ed inoltre, alla Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori ed alla Federazione Trentina della Cooperazione di Trento.

Art. 41 (Direttore)

Il Direttore coordina e dirige il lavoro del personale dipendente; gestisce l'attività commerciale e finanziaria ordinaria della società nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione.

E' compito del Direttore dare esecuzione alle delibere e alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se istituito), tranne che essi non dispongano espressamente in modo diverso.

Il Direttore partecipa, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, ai quali ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

Art. 42 (Disposizione finale)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

